



PROTOC. NR 40234/20 DEL 23/10/2020

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PROVVEDITORATO REGIONALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione – Settore Relazioni Sindacali

PROT	e-mail	/SIND	Torino,	
U	terie Regionali delle Liguria e Valle d'A	OO.SS. Comparto Si	curezza:	
i icinonic,	Liguria e Valle u A	osta		

OGGETTO: nuclei traduzioni e piantonamenti

Facendo seguito alla riunione tenutasi in data 14 ottobre u.s. si trasmette la bozza del Protocollo d'Intesa concernente le modalità di interpello e i criteri di assegnazione del personale di Polizia Penitenziaria ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Si procederà con successiva comunicazione ad indicare la data prevista per la riunione con codeste OO.SS.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti

Pierpaolo D'Angria



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta

e

Le Organizzazioni Sindacali Regionali rappresentative del Corpo di Polizia Penitenziaria del Piemonte, della Liguria e della Valle D'Aosta

la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l' "Ordinamento del Corpo di Polizia

VISTA

	Penitenziaria";	
VISTA	la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e	
	sull'esecuzione delle misure privative de limitative della libertà";	
VISTO	il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 avente ad oggetto il "Regolamento recante norme	
	sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative de limitative	
	della libertà";	
VISTO	il D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 recante il "Regolamento del servizio del Corpo di	
	Polizia Penitenziaria"	
VISTI	i Contratti Collettivi Nazionali per le Forze di Polizia ad ordinamento civile di cui ai	
	D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164; D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170; D.P.R. 16 aprile	
	2009, n. 51; D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39;	
VISTI	gli Accordi Nazionali Quadro d'Amministrazione per il personale del Corpo di	
	Polizia Penitenziaria del 1996, del 2000 e del 2004;	
VISTO	il Protocollo d'Intesa Distrettuale per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria	
	in servizio nelle sedi del Provveditorato Regionale per il Piemonte, la Liguria e la	
	Valle D'Aosta sottoscritto in data 6 marzo 2020;	
VISTO	l'esito dell'esame congiunto fra il medesimo Provveditorato Regionale e le Parti	
	Sociali in data 14 ottobre 2020 ai fini della individuazione in via interinale delle	
	dotazioni organiche dei Nuclei Traduzione e Piantonamento del Distretto Piemonte-	
	Liguria-Valle d'Aosta;	
VISTA	la circolare 3643/6093 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il "Nuovo modello	
	Operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti";	
VISTA	la necessità di regolamentare nello specifico e di uniformare nelle tre Regioni	

STIPULANO

Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta le procedure e i criteri relativi alla mobilità del personale di Polizia Penitenziaria da assegnare ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti insistenti nel distretto di competenza del Provveditorato Regionale in intestazione



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la
Liguria e la Valle D'Aosta

Il presente Protocollo d'Intesa concernente le modalità di interpello e i criteri di assegnazione del personale di Polizia Penitenziaria ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti del Piemonte, Liguria e Valle'Aosta

^^^^^

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

- 1. La presente intesa ha lo scopo di disciplinare, in conformità alle direttive espresse in materia ed agli Accordi Nazionali e Distrettuali vigenti, le procedure ed i criteri di assegnazione del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ai Nuclei Traduzioni e Piantonamenti (da ora: NN.TT.PP.) del distretto del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.
- 2. A tal fine, la presente intesa si applica a tutto il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria ad eccezione del personale appartenente alla carriera dei funzionari che presta effettivo servizio presso gli istituti delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta.
- 3. La mobilità del personale tramite interpello verso i NN.TT.PP. riguarda sia i Nuclei locali costituiti ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 82/99 (da ora: NN.TT.PP. *Unità Operativa*), sia quelli interprovinciali, provinciali o cittadini costituiti ai sensi dell'art, 31 del medesimo d.P.R. (da ora: NN.TT.PP. *Comando*).
- 4. La partecipazione agli interpelli banditi per i NN.TT.PP. *Comando* è estesa al personale operante in tutte le sedi penitenziarie su cui il Nucleo medesimo ha competenza.
- 5. Per i conferimenti dell'incarico di Responsabile del Nucleo si applicano le disposizioni contenute nella parte prima, paragrafo 1 della circolare 3643/6093 del 14 marzo 2013 avente ad oggetto il "Nuovo modello Operativo del servizio delle traduzioni e dei piantonamenti".

Art. 2 Requisiti di ammissione

- 1. È ammesso a partecipare agli interpelli il personale maschile e femminile appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti/assistenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere effettivo nella/e sede/i presso cui viene bandito l'interpello con esclusione, pertanto, dei distaccati a qualsiasi titolo. Il personale mobilitato in altra sede può partecipare all'interpello bandito nella sede di provenienza ma, se utilmente collocatosi in graduatoria per l'inserimento, perde il titolo ad esservi assegnato se, non avendo espresso rinuncia, non faccia rientro in sede entro 30 giorni dalla notifica della graduatoria;
 - b) aver maturato almeno due anni di servizio effettivo nel Corpo;



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

- c) dichiarare la completa disponibilità all'impiego nei servizi di traduzione senza preclusione alcuna, anche fuori sede, con un vincolo di permanenza non inferiore a due anni, salve comprovate esigenze di carattere personale, familiare e di servizio e fatto salvo l'eventuale trasferimento in altra sede. Il termine decorre dalla data di perfezionamento dell'assegnazione;
- d) non trovarsi in condizioni di riforma parziale e/o con limitazioni all'impiego nel servizio di traduzioni e piantonamenti ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- e) anche in ragione di quanto previsto dall'art. 21 del d.P.R. 82/99, possedere la patente di guida civile o di servizio di categoria B e/o C e/o D e/o E e, se in possesso della sola patente civile, impegnarsi a conseguire la patente di servizio secondo quanto previsto dal P.C.D. 27 giugno 2014 ("Istituzione della patente di servizio per gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria") e dalle altre norme in materia vigente nonché a non rinunciarvi, pena l'esclusione dal Nucleo.

Art. 3 Dotazioni organiche dei NN.TT.PP. in via interinale.

- 1. Nelle *more* della definizione delle piante organiche dei singoli NN.TT.PP. da parte dell'Amministrazione penitenziaria centrale, le dotazioni dei Nuclei presenti nel distretto del Piemonte-Liguria-Valle d'Aosta sono definite in via interinale con riferimento alla metodologia e alle risultanze numeriche di cui alla informazione trasmessa dal Provveditorato Regionale alle Parti Sociali ai fini dell'esame congiunto del 14 ottobre 2020, rinviandosi alla documentazione allegata alla nota di prot. n. 37233/20 del 5 ottobre 2020, che si unisce al presente P.I.D.
- 2. Il Provveditorato Regionale assume l'impegno di aggiornare la tabella di dotazione organica in via interinale dei NN.TT.PP. entro il 31 dicembre e 30 giugno di ciascun anno solare fino alle definitive superiori determinazioni sulla specifica materia. L'esito degli aggiornamenti semestrali sarà regolarmente partecipato alle OO.SS. Regionali.

Art. 3-bis Situazioni di carenza organica dei NN.TT.PP. Tipologia delle misure risolutive delle criticità – Principi di carattere generale

- 1. La situazione di criticità operativa "strutturale" di un singolo N.T.P. *Unità Operativa* o *Comando* deriva dall'eventuale saldo negativo fra l'aliquota del personale previsto di cui al precedente art. 3 e l'aliquota del personale amministrato in un dato momento storico.
- 2. La situazione di criticità operativa "contingente" di un singolo N.T.P. si concretizza, invece, nel caso in cui rilevi occasionalmente un saldo negativo fra l'aliquota del personale amministrato e l'aliquota del personale presente in un dato momento storico. Personale



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

presente è quello concretamente impiegabile nella programmazione giornaliera dei servizi di traduzione o di piantonamento. Posto che le assenze di breve durata sono fisiologicamente connesse alle ordinarie dinamiche lavorative, la criticità si manifesta in caso di assenze di tipo prolungato (es. per distacco temporaneo presso altra sede, per motivi di salute, vieppiù se correlati all'invio del dipendente alla C.M.O., ecc.),

- 3. In ordine alle strategie organizzative volte alla risoluzione delle situazioni di carenza organica strutturale, è possibile fare ricorso:
 - a) al criterio della stabile reintegrazione dei Nuclei mediante procedura di interpello
 - b) al criterio della risoluzione della criticità funzionale mediante assegnazione integrativa giornaliera ai Nuclei di personale incardinato in altre Unità Operative del Reparto.
- 4. Secondo un indirizzo condiviso dai sottoscrittori del presente P.I.D., pur nel rispetto del principio dell'autonomia direzionale in materia di organizzazione delle dotazioni organiche dei Reparti del Corpo a livello locale, è principio di imprescindibile importanza la ricerca di un ragionevole e ponderato equilibrio fra i due criteri di cui al comma 3. Infatti, se da un lato le Unità Operative dei Reparti diverse dai NN.TT.PP possono essere gravate da condizioni deficitarie meritevoli di particolare attenzione, è pur vero che la strategia di supporto ai Nuclei non può concretizzarsi sistematicamente negli apporti giornalieri che non favoriscono l'acquisizione di quei livelli di esperienza e specialistici funzionali all'efficacia dei servizi di traduzione e di piantonamento.
- 5. Nella ricerca di tale equilibrio è importante la valutazione delle carenze strutturali che riguardano sia l'organico del N.T.P., sia l'organico del restante Reparto verso l'obiettivo di assumere scelte quanto più ponderate.
- 6. Nel caso dei Nuclei *Comando*, nella definizione in percentuale delle aliquote di interpello richieste ad ogni singolo Reparto che alimenta il Nucleo interprovinciale, provinciale o cittadino, è opportuna altresì una valutazione proporzionale dei carichi operativi afferenti alle sedi interessate (es. numero di traduzioni, modalità di organizzazione dei piantonamenti in ambito cittadino, ecc.).
- 7. In generale, nei bandi delle procedure di mobilità verso i Nuclei, nel calcolo delle aliquote da porre a interpello per personale maschile e femminile, si terrà conto della peculiarità delle situazioni che caratterizzano i Reparti a livello territoriale.
- 8. In ogni caso, qualora si renda necessaria l'applicazione del criterio di cui al comma 3 sub lettera b), costituisce altra linea di indirizzo, condivisa dal Provveditorato Regionale e dalle OO.SS. Regionali, l'opportunità di ricorrere, con adeguata frequenza, al personale del Corpo già vincitore degli interpelli di mobilità semestrale che hanno fatto seguito all'esame congiunto del 16 dicembre 2019.



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la
Liguria e la Valle D'Aosta

Art. 3-ter Procedura integrativa dei NN.TT.PP. *Unità Operativa* in situazione di carenza organica

- 1. Ai fini della risoluzione di situazioni di carenza organica dei NN.TT.PP. *Unità Operativa*, spetta al Direttore di Istituto in concerto con il Comandante di Reparto, sentito il parere del Coordinatore del N.T.P., individuare le più idonee scelte organizzative per la risoluzione della situazione di criticità, partecipandole alle OO.SS. Locali.
- 2. Le scelte organizzative saranno partecipate alle OO.SS. Locali, fatto salvo l'esame congiunto ad eventuale richiesta di parte quale materia indicata dal vigente Accordo Quadro Nazionale di Pol. Pen. all'art. 4, comma 1, lettera f).
- 3. Ove le scelte organizzative prevedano il ricorso, anche *pro quota*, alla procedura di mobilità per interpello, la singola Direzione di istituto dovrà attingere alla graduatoria di interpello vigente, adottando i provvedimenti di incardinazione dei vincitori nel Nucleo.
- 4. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, sarà bandita una nuova procedura di mobilità interna tramite interpello.
- 5. Nelle more, ove rilevi una situazione di necessità e di urgenza che sconsigli di attendere l'esito della nuova procedura, il Direttore di istituto potrà applicare l'art. 10 del presente P.I.D.
- 6. Nel caso in cui nessuno partecipi alla nuova procedura di interpello, previo assenso degli interessati, potranno essere confermate le assegnazioni in essere ex art. 10 per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'interpello sarà ripetuto.
- 7. In coincidenza delle verifiche semestrali di cui all'art. 3, comma 2, anche a seguito di eventuale segnalazione delle Parti Sociali, qualora rilevino situazioni di significativa carenza di personale di uno o più Nuclei, a cui possa aver concorso prolungata inerzia delle Direzioni di istituto, sarà cura del Provveditorato Regionale compulsare le sedi territoriali per garantire la puntuale ed efficace osservanza della procedura di cui ai commi 1-5 del presente articolo.

Art. 3-quater Procedura integrativa dei NN.TT.PP. *Comando* in situazione di carenza organica

1. Ai fini della risoluzione di situazioni di carenza organica dei NN.TT.PP. *Comando*, spetta al Direttore dell'U.S.T. formulare la proposta delle scelte organizzative più idonee alla soluzione della carenza strutturale acquisito il parere del Comandante del Nucleo (interprovinciale, provinciale o cittadino) in situazione di criticità e delle Direzioni di istituto i cui Reparti del Corpo contribuiscono all'alimentazione del medesimo Nucleo complesso.



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

- 2. Le scelte organizzative saranno partecipate alle OO.SS. Regionali, fatto salvo l'esame congiunto ad eventuale richiesta di parte quale materia indicata dal vigente Accordo Quadro Nazionale di Pol. Pen. all'art. 4, comma 1, lettera f).
- 3. Seguirà quindi la convocazione di un tavolo di confronto sindacale a livello regionale in relazione alla materia di esame indicata dal vigente Accordo Quadro Nazionale di Pol. Pen. all'art. 4, comma 1, lettera f).
- 4. Ove le scelte organizzative prevedano il ricorso, anche *pro quota*, alla procedura di mobilità per interpello, si dovrà attingere alla graduatoria di interpello vigente e sarà cura del Direttore dell'U.S.T. adottare i provvedimenti di incardinazione dei vincitori nel Nucleo *de quo*.
- 5. Nel caso in cui la graduatoria sia esaurita, su iniziativa del Provveditorato Regionale, sarà bandita una nuova procedura di mobilità interna tramite interpello.
- 6. Trattandosi di nuclei complessi, alla cui composizione contribuiscono Istituti eventualmente di differente livello e quindi eterogenei per volume e tipologia della popolazione detenuta nonché per dotazione organica di personale del Corpo, nella definizione delle aliquote per singola sede relative alla procedura di interpello si terrà conto dei principi generali di cui all'art. 3-bis, commi 4,5,6. e 7.
- 7. Nelle more, ove rilevi oggettivamente una situazione di necessità e di urgenza che sconsigli di attendere l'esito della nuova procedura, il Provveditore regionale potrà applicare l'art. 10 del presente P.I.D.
- 8. Nel caso in cui nessuno partecipi alla nuova procedura di interpello, previo assenso degli interessati, potranno essere confermate le assegnazioni in essere ex art. 10 per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'interpello sarà ripetuto.

Art. 4 Procedure di interpello

- 1. Il bando di interpello dovrà indicare:
 - a) il numero di posti disponibili e la durata dell'incarico;
 - b) le modalità di presentazione delle istanze ed il termine di scadenza;
 - c) data, ora e luogo della prova;
 - d) oggetto della prova e titoli valutabili
 - e) composizione della Commissione esaminatrice.
- 2. Il bando di interpello deve essere pubblicato mediante affissione in bacheca per almeno 15 giorni.
- 3. Al personale assente a qualsiasi titolo si darà comunicazione del bando secondo le modalità ritenute più idonee (e-mail, telefono).



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

- 4. Il personale che si trova in malattia o a disposizione della C.M.O. non può partecipare alla prova d'interpello a meno che non presenti un certificato medico che attesti la possibilità di partecipare alla prova di interpello.
- 5. La prova scritta si dovrà svolgere contestualmente nella stessa data, ora e giorno per tutti i candidati e non potrà essere fissata in giorno compreso nel periodo del piano ferie stabilito nella/e sede/i interessata/e dall'interpello.
- 6. La prova scritta d'interpello è costituta da un questionario a dieci domande a risposta multipla vertenti su tematiche di ordinamento penitenziario specificamente afferenti ai servizi di traduzione e piantonamento nonché sui contenuti del modello operativo dei servizi medesimi, con tre possibili opzioni di risposta, il cui criterio di valutazione sarà il seguente:

risposta corretta + 1,00 risposta errata 0 risposta non data 0

- 7. Per essere dichiarati idonei occorre conseguire il punteggio minimo di 6.
- 8. Considerata la specificità dei compiti a cui è addetto il personale impiegato presso i Nuclei, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 82/99, concorre alla determinazione della posizione in graduatoria il possesso della patente di servizio con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in base alla categoria posseduta nella misura che segue:

Cat. B + 1,00 Cat. C + 1,50 Cat. D + 2,00

I punteggi aggiuntivi di cui sopra non sono cumulabili fra loro.

- 9. Al punteggio della prova scritta ed ai punti attribuiti per il possesso della patente di servizio va aggiunto l'ulteriore punteggio derivante dall'applicazione di un coefficiente pari a 0,05 per ogni anno di servizio prestato esclusivamente in posti di servizio contemplati nell'art. 34, da 1 a 4, del d.P.R. n. 82/1999 (rinvio all'art. 16, comma 9, punto 2, del vigente P.I.D. generale sottoscritto il 6 marzo 2020).
- 10. Sarà considerato vincitore, il candidato che riporti il punteggio minimo nella prova scritta e che ottenga il punteggio più alto sommando il risultato della prova scritta e i punti di cui ai commi 8 e 9.
- 11. In caso di *ex equo*, secondo i parametri di cui al comma precedente, verranno considerati i titoli di studio dei candidati secondo i seguenti criteri di valutazione:

licenza media+ 0,50diplomi triennali+ 0,75diploma di maturità+ 1,00laurea specialistica o vecchio ordinamento+ 2,00

I punteggi di cui sopra non sono cumulabili



Ministero della

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

- 12. Nell'ipotesi di ulteriore ex equo, nonostante l'applicazione dei parametri di cui al comma 11, sarà preso in considerazione l'ordine di ruolo verificato con l'applicativo SIGP.
- 13. La graduatoria deve essere redatta al termine della prova e notificata agli interessati entro le 48 ore successive. Gli interessati dovranno manifestare l'accettazione o la rinuncia all'incarico entro le 48 ore successive. L'esito dell'interpello sarà affisso in bacheca e trasmesso alle OO.SS. anche in via informatica.
- 14. Il personale che ha aderito all'interpello e che occupi già un incarico per il quale è prevista la copertura mediante interpello ed è risultato vincitore presso il Nucleo dovrà optare tra i due incarichi. Qualora il vincitore di interpello rinunci all'incarico optato verrà reimpiegato nel servizio a turno.
- 15. La candidatura all'interpello non implica in alcun caso la preventiva rinuncia al posto già
- 15. La graduatoria ha validità annuale dalla data di approvazione definitiva.

Art. 5 Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è così composta:

a) per i Nuclei Locali istituti ex art. 33 D.P.R. 82/99

Direttore dell'Istituto o un suo sostituto Comandante del Reparto o un suo sostituto Coordinatore del Nucleo o un suo sostituto

(presidente) (componente) (componente)

b) per i Nuclei costituenti servizio penitenziario ex art. 31 D.P.R. 82/99

Direttore dell'Ufficio IV - Sicurezza e Traduzioni o un suo sostituto (presidente) Comandante del Nucleo o un suo sostituto

(componente)

Funzionario Responsabile della Sezione II-Traduzioni dell'U.S.T. o un suo sostituto

(componente)

In entrambe le ipotesi a) e b) è nominato un appartenente al ruolo degli ispettori per assolvere alle funzioni di segreteria.

c) La Commissione predispone le domande del questionario nella stessa giornata in cui ha luogo la prova, avendo cura di predisporre tre buste chiuse e comunque attenendosi a modalità che garantiscono l'assoluta trasparenza della procedura secondo criteri analoghi a quelli utilizzati in sede nazionale.



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la
Liguria e la Valle D'Aosta

Art. 6 Ricorsi

1. Avverso la graduatoria d'interpello gli interessati possono avanzare ricorso gerarchico al Provveditore entro sette giorni lavorativi dalla notificazione.

Art. 7 Assegnazione

- 1. Decorso il termine per la presentazione del riscorso gerarchico ai sensi dell'articolo precedente o intervenuta la decisone sull'eventuale ricorso esperito il personale risultato vincitore sarà assegnato con:
 - ordine di servizio del Direttore dell'Istituto per i NN,TT.PP. Unità Operativa
 - provvedimento del Provveditore per i NN.TT.PP. Comando

Art. 8 Durata dell'incarico e decadenza

- 1. Il personale vincitore di interpello e assegnato al N.T.P. vi permane per la durata di cinque anni.
- 2. Il personale che alla data di approvazione del presente Protocollo risulti assegnato al Nucleo in seguito ad interpello a tempo indeterminato conserverà l'incarico senza avvicendamento.
- 3. Nel caso in cui sia indetto interpello a vario titolo e nessuno vi partecipi, previo assenso degli interessati, potranno essere confermate le assegnazioni in essere per ulteriori sei mesi, trascorsi i quali l'interpello sarà ripetuto.
- 4. Il personale assegnato al Nucleo cessa di farvi parte, oltre che per il decorso del termine massimo di permanenza salvo ulteriore proroga nei termini suddetti per trasferimento in altre sede o destinazione ad altro incarico, per uno dei motivi di cui all'art. 15, comma 3, del vigente P.I.D. generale sottoscritto il 6 marzo 2020, evidenziandosi, nel caso di dimissioni motivate, che queste ultime, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c) del presente P.I.D., devono essere accettate.
- 5. Inoltre, considerata l'elevata operatività dei Nuclei nonché la costante esigenza di operatori del Corpo di Polizia Penitenziaria di pronto impiego su tutto il territorio nazionale, ulteriore causa di cessazione dal N.T.P. può derivare da esigenze particolari del personale che si rivelino incompatibili con il suddetto servizio e si protraggano per oltre sei mesi, previa relazione del Comandante o del Coordinatore del singolo Nucleo.



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la
Liguria e la Valle D'Aosta

Art. 9 Sostituzioni temporanee in via d'urgenza

- 1. Lo strumento della sostituzione temporanea in via d'urgenza è finalizzato a risolvere le situazioni di carenza organica contingente di cui all'art. 3 bis, comma 2 del presente P.I.D. per assenze prolungate di personale in forza ad un N.T.P. *Unità Operativa o Comando*.
- 2. Tali situazioni possono riguardare sia il caso di assenza del vincitore di un interpello che non possa essere immediatamente incardinato nel Nucleo, sia il caso di personale già da tempo in forza al Nucleo (es. distacco temporaneo ad altra sede, motivi di salute, ecc.).
- 3. Qualora rilevi la necessità e l'urgenza di provvedere al temporaneo avvicendamento del personale assente, nel caso di Nuclei *Unità Operativa* la sostituzione avverrà secondo la procedura definita nel P.I.L. territoriale a cui fa espresso rinvio l'art. 16, comma 8, del P.I.D. generale sottoscritto in data 6 marzo 2020.
- 4. Qualora rilevi la necessità e l'urgenza di provvedere al temporaneo avvicendamento del personale assente, nel caso di Nuclei *Comando*, il Provveditore Regionale potrà procedere alla sostituzione con motivato provvedimento, attingendo dalla graduatoria di interpello vigente.
- 5. Qualora quest'ultima sia esaurita, la medesima Autorità potrà procedere con le modalità di cui all'art. 10 del presente P.I.D.
- 6. Dei provvedimenti motivati di sostituzione in via d'urgenza deve sempre essere data comunicazione alle Parti Sociali.
- 7. Il periodo di temporaneo impiego presso il Nucleo *Unità Operativa* o *Comando* è computabile ai fini del raggiungimento della durata massima di cinque anni di permanenza nell'incarico previsto dalla presente intesa.

Art. 10 Assegnazione temporanea in via d'urgenza nel caso in cui la graduatoria vigente di interpello sia esaurita

1. Lo strumento previsto dal presente articolo può essere applicato nelle procedure di risoluzione di carenze organiche strutturali di un N.T.P. *Unità Operativa* o *Comando*, ovvero nelle procedure di sostituzione di cui all'articolo 9, quando rilevi la necessità e l'urgenza di provvedere e non sia possibile attingere alla graduatoria di interpello vigente in quanto esaurita. Condizione per il ricorso alla procedura di cui al presente articolo è che, per la necessità ed urgenza di provvedere, sia inopportuno attendere il bando e l'esito del nuovo interpello in quanto l'allungamento dei tempi potrebbe determinare situazioni di rischio per l'efficacia dei servizi di traduzione e di piantonamento e, in ultima analisi, per l'ordine e per la sicurezza.



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D'Aosta

- 2. Ove si verta in materia di NN.TT.PP. *Unità Operativa*, il Direttore di istituto in concerto con il Comandante di Reparto, sulla base di relazione del Coordinatore del Nucleo, adotta provvedimento motivato, provvisorio ed urgente, facendo riferimento obbligatoriamente per chiamata diretta al personale già vincitore degli interpelli di mobilità semestrale che hanno fatto seguito all'esame congiunto del 16 dicembre 2019 qualora non rilevino ragioni ostative (es. intervenuta attribuzione di incarico fisso a detto personale con procedura di mobilità interna). Nel contempo viene bandito nuovo interpello, ad eccezione del solo caso in cui si verta in materia di sostituzione di personale assente e vi sia certezza sulla durata dell'assenza per un tempo inferiore a sessanta giorni.
- 3. Per i Nuclei posti alle dirette dipendenze dell'Ufficio IV-Sicurezza e Traduzioni l'integrazione di personale in via provvisoria e urgente sarà assicurata con provvedimento del Provveditore Regionale, su proposta del Direttore dell'U.S.T. sulla base di relazione del Comandante del Nucleo (interprovinciale, provinciale o cittadino), acquisiti i pareri dei Direttori degli istituti che alimentano il Nucleo complesso. Anche in questo caso deve essere contestualmente bandito nuovo interpello per la mobilità del personale verso il Nucleo Comando.
- 4. I provvedimenti provvisori e urgenti adottati, ivi compreso il bando del nuovo interpello, devono essere comunicati alle OO.SS. Locali (per i NN.TT.PP. *Unità Operativa*) o Regionali (per i Nuclei *Comando*)
- 5. Il personale individuato secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 potrà essere confermato previa partecipazione all'interpello e utile collocazione nella relativa graduatoria.
- 6. Il periodo di temporaneo impiego presso il Nucleo è computabile ai fini del raggiungimento della durata massima di cinque anni di permanenza nell'incarico previsto dalla presente intesa.

Art. 11 Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il presente protocollo entra in vigore a far data dal giorno della sottoscrizione.
- 2. Sono da ritenersi abrogati i protocolli in materia stipulati in data 22 marzo 2011 per le Regioni Piemonte e Valle d'Aosta e in data 8 ottobre 2015 per la Regione Liguria.
- 3. È fatta riserva di modificare e/o integrare il presente protocollo all'esito dei lavori in corso a livello centrale per la revisione delle dotazioni organiche del personale del Corpo di cui al D.M. 2.10.2017 e la definizione delle dotazioni organiche dei singoli Nuclei Traduzioni e Piantonamenti nonché qualora se ne ravvisi la necessità.

Letto e -----sottoscritto



Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la
Liguria e la Valle D'Aosta

Torino	
Il Provveditore Regionale	Le Organizzazioni Sindacali